

R.G. n. 70/2023 PROC. UN.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE**

In persona del Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 n. 59/2023 ruolo procedimento unitario proposta da **LLIUYA MINAYA JUAN MOISES** (C.F LLY JMS 63P23 Z611Z), nato a Lima in Perù il 23.09.1963, residente in Castel Ritaldi (PG), Via Galileo Galilei n° 6/B), rappresentato e difeso, giusta delega allegata in calce al presente atto, dall'Avv. Marco Barbatelli (C.F. BRBMRC66C31I921V) presso il cui studio in Spoleto (PG), Viale G. Marconi n° 2/A ; RICORRENTE-

AVENTE AD OGGETTO: **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.In data 2.10.2023 il ricorrente sopra indicato ha provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Michela Frenguelli e domandando al Tribunale di Spoleto l'omologa del piano dallo stesso proposto.

Con decreto emesso in data 3.10.2023 il giudice designato, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 del d.lgs. 14/2019 e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Michela Frenguelli, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In data 14.11.2023, il professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Michela Frenguelli trasmetteva quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori e dichiarando come non vi fossero osservazioni pervenute.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art.70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.



2. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

Il ricorrente può essere definito consumatore, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

In seguito alla entrata in vigore del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2 lettera e), il quale indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso introduttivo del presente procedimento, si rileva come l'origine del sovraindebitamento – come anche specificato nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC - sia da ascrivere specificamente alla contrazione di obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa svolta dal ricorrente, leggendosi in particolare nel ricorso introduttivo che *“...l'istante è un onesto lavoratore indebitatosi solo per comprare una casa in cui vivere e per aiutare economicamente la moglie, sofferente e priva di reddito, e anche la di lei figlia: contraeva il mutuo per la casa nell'anno 2007, con rata da € 593,00 mensili, quando, ancora scapolo, guadagnava circa € 1.250,00 al mese, con punte di € 2.900,00 (cfr. doc. 9 allegato alla Relazione); nell'anno 2012, in legittimo esercizio dello ius nubere, sposava la Sig.ra Angela Maria Rodriguez Guzman la quale purtroppo presto manifestava segni di malattia (cfr. doc. 5 Relazione); per affrontare le spese della famiglia doveva quindi necessariamente contrarre un prestito personale con la Compass S.p.A. per circa € 12.000,00. Quanto alle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (punto 5.2), si vuole ribadire che la crisi e l'insolvenza dell'istante è stata causata dalla perdita del lavoro dall'anno 2015 all'anno 2018, periodo in cui si prontamente iscritto al competente centro per l'impiego; il lavoro infine trovato nell'anno 2018 è meno retribuito rispetto a quello svolto in precedenza (cfr. doc. 7 Relazione OCC); da qui l'impossibilità di far fronte al mutuo e al prestito Compass”*.

Così ricostruita la genesi dell'indebitamento, *nulla quaestio* in merito alla possibilità di ricondurre il ricorrente alla nozione di consumatore, posto che i debiti dallo stesso contratti sono sorti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta e per far fronte esclusivamente ad esigenze di natura personale/familiare.

2.1. Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che,



“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Come noto, l'art. 12 bis della l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. *'triplice test di meritevolezza'*, che precludeva l'ammissione quando il consumatore:

- 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
- 3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell'art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile.

Con la modifica del 2020, il legislatore ha dunque inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione e secondo il quale la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba **valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.**

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

In tale prospettiva, si collocano quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ricorrere il requisito della meritevolezza anche nelle ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti a catena, di cui esempio è recente pronuncia del Tribunale di Torino, emessa in data 21.03.2023, che ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come *“In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”.* Di recente, la stessa Suprema Corte ha osservato come l'art. 7 comma 2, lett. d) *ter*, della l. n. 3/2012 (nella formulazione novellata nel 2020 ed applicabile in relazione alla fattispecie oggetto di decisione) *“oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’: tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il*



riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati"- cfr.

Cass. N. 22890 del 2023

Identico criterio di meritevolezza, come già evidenziato risulta codificato nell'art. 69 CCII ed è, pertanto, in tale prospettiva che occorre verificare la ricorrenza del requisito soggettivo in capo all'odierno istante.

Si è detto, dunque, in tale prospettiva, come la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza sia quella "...di bilanciare il diritto dei creditori con l'eventuale risanamento dello stato di sovraindebitamento del debitore; bilanciamento che e' stato conseguito nel riconoscere, di norma, la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui lo stesso sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente oppure lo stesso, nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, come, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, lo stesso, attualmente, richieda l'assenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio..."- così condivisibilmente, Tribunale di Brindisi 12.04.2023.

Al riguardo, pare utile richiamare il contenuto della relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC, nella quale si legge che: "Le difficoltà economiche riconducibili all'incidenza di fattori imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del soggetto hanno di fatto determinato non solo l'incapienza dell'unica fonte di reddito a disposizione ma pure l'insorgere di passività impreviste.

In questa sede si intende dimostrare che l'indebitamento del Debitore non è ascrivibile alla sua condotta colpevole bensì a debiti contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (familiare) e per il mantenimento della propria moglie malata.

La prima causa dell'indebitamento deriva dall'aver contratto, nel 2007, un mutuo fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale della famiglia.

In data 27.04.2007 il Debitore stipulava un contratto di mutuo fondiario ex art. 38 TUB con l'istituto di credito BANCA PER LA CASA SPA (oggi UNICREDIT S.P.A.) di durata 25 anni, per complessivi € 90.000,00, rata mensile € 593,00 come dal piano ammortamento sottoscritto, ai fini dell'acquisto dell'immobile (prima casa) ubicato nel comune di Castel Ritaldi (PG), Via Galileo Galilei n. 3. All'epoca il mutuatario aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella mansione di muratore presso EDIL PUNTO SRL (C.F.: 02493590547) (cfr: busta paga anno 2007 - ALL. 9).

Nel maggio 2011 il Debitore perde il lavoro presso la EDIL PUNTO SRL, ma già dal 04.10.2011 viene assunto presso LAUTERI FRANCESCO (C.F.: LTRFNC50R04I921P) con un contratto a tempo determinato, che si trasformerà il 28.09.2012 a tempo indeterminato con mansione di addetto alla manovia.

Nell'anno 2012 il signor LLIUYA MINAYA JUAN MOISES sposa la Sig.ra RODRIGUEZ GUZMAN ANGELA MARIA, ma con le entrate del nuovo lavoro, il Debitore non riesce ad evadere il pagamento



delle rate del mutuo e le spese ricorrenti della nuova famiglia, essendo unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare.

Infatti, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi anno 2012 (mod. 730) presentate dal Debitore, la Sig.ra RODRIGUEZ GUZMAN ANGELA MARIA risulta tra i familiari a carico.

La tabella evidenzia come dall'anno 2012 il reddito mensile della famiglia, al netto della somma intangibile (soglia di povertà) e detratto l'importo della rata mensile del mutuo fondiario, inizia a diminuire per registrare un segno negativo nel 2013....

In data 11.06.2014, il signor LLIUYA MINAYA JUAN MOISES, al fine di ripianare la propria situazione debitoria nonché per far fronte ad ulteriori spese quali, ad esempio, le spese mediche per la malattia della moglie, si vedeva "costretto" a contrarre un prestito personale COMPASS SPA (prestito n. 13809198), da restituire in 60 rate mensili di importo pari ad € 284,87, per complessivi € 17.178,44 di cui solo € 12.291,75 a titolo di somma erogata.

Nell'ottobre 2015 il signor MOISES perde di nuovo il lavoro presso LAUTERI FRANCESCO e solo a gennaio 2018 lo ritroverà presso la CASA ALBERGO MONTELUCO SRL (C.F.: 03536150547), dove attualmente è occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Riguardo alla diligenza nell'adempimento delle obbligazioni contratte, considerato che dall'esame degli estratti di c/c bancari e postali, il Debitore non sembra aver fatto spese voluttuarie, inoltre non risulta protestato, mentre ha adempiuto finché ha potuto, ai pagamenti richiesti con regolarità, si può escludere, nel caso di specie, che l'indebitamento sia di origine colposa.

5.2 Le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Nel caso de quo l'unica componente che ha inciso sulla situazione debitoria del signor LLIUYA MINAYA JUAN MOISES è la perdita del lavoro dal 2015 al 2018; la citata situazione dei debiti contratti lo ha spinto a proporre un Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 ess. del CCII, al fine di soddisfare, ancorché parzialmente, i creditori essendo, come si dirà in seguito, il valore dei patrimoni immobiliare/mobiliare presumibilmente inferiore rispetto al totale della debitoria complessiva. Il Debitore ha provato nel corso degli anni a ripianare i debiti progressivamente contratti e generati per il mantenimento e di fronte al verificarsi dell'evento imprevisto perdita lavoro ha prontamente cercato di porre rimedi iscrivendosi all'Arpal Umbria - Centro per l'impiego di Foligno, con cui ha stipulato in data 02.11.2015 "Il patto di servizio 150 con la misura per la ricerca attiva del lavoro" (ALL. 10). Tuttavia, l'entità del debito è divenuta nel tempo sempre più consistente tanche che ad oggi sulla abitazione principale del Debitore pende la procedura esecutiva Immobiliare RG n. 77/2023 presso il Tribunale di Spoleto promossa da Unicredit SPA e lo stipendio mensile è oggetto di pignoramento a favore della COMPASS SPA".



Emerge, dunque, sulla scorta della relazione sopra richiamata e degli allegati documenti, ricostruita l'origine dei debiti contratti e le relative finalità, come debba escludersi il profilo della colpa grave o della malafede del ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni rimaste inadempite, riconducendosi l'eziologia della incapacità del debitore di far fronte ai relativi obblighi di pagamento alla contrazione delle entrate lavorative, di fatto, dapprima ridotte e poi addirittura cessate nell'arco temporale compreso tra il 2015 ed il 2018.

La non ricorrenza della colpa grave nella assunzione delle obbligazioni rimaste inadempite si riscontra, altresì, rilevandosi come l'ultimo finanziamento contratto risalga al 2014, quando ancora il ricorrente poteva contare sullo svolgimento di attività lavorativa presso la ditta individuale Lauteri Francesco, dalla quale deriva, sia pure in forma ridotta rispetto alla precedente occupazione, una entrata mensile destinata a venire meno nell'anno 2015.

Al contempo, avuto riguardo alla specifica previsione dell'art. 68 comma 3 CCII, in relazione all'obbligo di procedere alla verifica del merito creditizio, si legge nella relazione particolareggiata come *"...Nel caso in oggetto il Debitore ha avuto accesso al credito ipotecario quando il reddito familiare era composto dal suo reddito che garantiva in quadro prospettico la solvibilità del debito contratto, inoltre il creditore si è protetto dal pericolo di insolvenza da parte del Debitore iscrivendo a propria tutela l'ipoteca sull'immobile del Debitore.*

Nel caso del mutuo ipotecario contratto nel 2007 dal Debitore, infatti, il pagamento delle rate è garantito da un'ipoteca sull'immobile che rappresenta la sua abitazione principale e della propria famiglia: l'iscrizione di ipoteca dà il diritto al creditore di procedere all'espropriazione dell'immobile concesso in garanzia, qualora il Debitore non pagasse una o più rate e rappresenta una causa legittima di prelazione, ovvero concede al creditore la precedenza sul ricavato in caso di liquidazione dell'ipoteca rispetto agli altri creditori...

Nel caso del prestito personale erogato da COMPASS SPA, come meglio vedremo di seguito, l'istituto finanziatore ha operato senza una prudente, cauta e accorata condotta, concedendo un finanziamento da restituire in 60 rate mensili di importo pari ad € 284,87, per complessivi € 17.178,44. Pertanto, in tale ottica ricostruttiva, elemento discriminante tra un'abusiva o, al contrario, meritevole concessione del credito ai clienti insolventi doveva obbligare l'intermediario ad adottare una prudente, cauta e accurata condotta, atta ad evitare l'evento dannoso rappresentato dalla cristallizzazione dell'insolvenza debitoria...

Il signor LLIUYA MINAYA JUAN MOISES nel 2022 ha percepito un reddito complessivo lordo di € 9.077,001, pari ad un importo mensile lordo di € 827,83, che rappresenta il reddito disponibile del Debitore per far fronte sia alle spese minime che al pagamento delle rate dei finanziamenti.

Dall'esame dei valori riportati nella tabella che precede, il differenziale tra stipendio mensile percepito e soglia minima mensile per dignitoso tenore di vita non è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario per il pagamento del totale delle rate, pari a complessive € 878,96 (€ 593,99+€ 284,87) [...]

Dai dati della tabella che precede si evince che nel 2007 il valore del reddito mensile disponibile decrementato dell'importo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita e la rata mensile del mutuo fondiario, presentava un importo positivo (€ 608,85), a dimostrazione della possibilità del Debitore di soddisfare qualsiasi obbligazione assunta.



Nel 2014, anno in cui il Debitore contrae il secondo finanziamento con COMPASS SPA, il merito creditizio registra un valore negativo: i nuovi soggetti finanziatori non avrebbero dovuto concedere nuovo credito se avessero "tenuto conto del merito creditizio del Debitore.."

2.2. Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato Dott.ssa Frenguelli; lo stesso, infatti, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso.

Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta alla lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricola...".

La nozione di crisi è contenuta alla lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi". Quella di insolvenza si trova alla lettera b) ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Più in particolare, l'incapacità del ricorrente di far fronte, con il proprio reddito, alle obbligazioni assunte si ricava agevolmente dal raffronto, in termini di evidente squilibrio negativo, tra le entrate sulle quali lo stesso può contare e l'ammontare dei debiti rimasti inadempiti, come specificamente ricostruito nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC:

"Debiti ipotecari e altri debiti privilegiati

Dall'esame della documentazione disponibile risulta che il signor LLIUYA MINAYA JUAN MOISES sia Debitore in via privilegiata per un importo complessivo pari ad € 74.511,37 come di seguito riepilogato:

> OLYMPIA SPV Srl (ex UNICREDIT SPA)

Grado Prelazione Privilegiato

Data stipula 26.04.2007

Mutuo ipotecario Rep. 16679 - Racc. 4008 – Notaio Fabio Di Russo

Ipoteca: Volontaria iscritta in data 05.05.2007 al n. 631 rp presso

l'Agenzia del Territorio di Spoleto

Capitale Erogato: € 90.000,00 Descrizione Importototale

(inclusa IVA)

acconti Totali

(inclusa IVA)

Precisato credito per un totale in via privilegiata di € 73.734,81.

(Debito precisato con Pec del 04/08/2023 da parte dell'avv. Luca Patalini per conto di Olympia SPV Srl).

> AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI

Grado Prelazione Privilegiato



1) Cartella n. 06820230072126360

Ente creditore: Amministrazione Finanziaria Dir. Prov. Le Perugia

Imposto da pagare € 216,12

2) Cartella n. 08020160024

Ente creditore: Consorzio della Bonifica Umbra

Imposto da pagare € 22,94

➤ AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio legale Area Riscossioni

Grado Prelazione Privilegiato

Debiti fiscali maturati non ancora iscritti a ruolo

Imposto da pagare € 537,50

(Debito precisato con Pec dele referente Area Riscossioni Agenzia delle Entrate dott. Mauro Giulietti).

Debiti chirografari

Dall'esame della documentazione disponibile risulta che il signor LLIUYA MINAYA JUAN MOISES sia Debitore in via chirografario per un importo complessivo pari ad € 23.668,62 come di seguito riepilogato:

➤ OLYMPIA SPV Srl (ex UNICREDIT SPA)

Grado Prelazione Chirografario

- conteggio 2855 c.c. interessi sul Mutuo ipotecario Rep. 16679 - Racc. 4008 – Notaio Fabio Di Russo, Credito precisato - € 9.940,05

Precisato credito per un totale in via chirografaria di € 9.940,05.

(Debito precisato con Pec del 04/08/2023 da parte dell'avv. Luca Patalini per conto di Olympia SPV Srl).

➤ KRUK ITALIA SRL (Credito ceduto per cartolarizzazione del 13.02.2018 da COMPASS SPA)

Grado Prelazione Chirografario

Istituto finanziatore COMPASS SPA – ITALCAPITAL SPA

Data stipula: 11.06.2014

Finanziamento Credito al consumo

Importo erogato € 12.291,75

Importo da restituire € 17.178,44

Debito residuo € 13.695,72

Precisato credito per un totale in via chirografaria di € 13.695,72.

(Debito precisato con Pec del 04/08/2023 da parte dell'avv. Raffaele Zurlo per conto di KRUK ITALIA SRL).

➤ CASA FUTURA – Condominio Castel Ritaldi – CF



Grado Prelazione Chirografario

Debito residuo € 32,85

Precisato credito per un totale in via chirografaria di € 32,85.

(Debito precisato con mail del 01.09.2023 da parte dell'amministratore condominio signora Elia Giubbotti)."

Quanto ai creditori prededucibili, le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. stimate, che risultano funzionali alla presentazione del Ricorso per l'apertura della procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore signor LLIUYA MINAYA JUAN MOISES, sono pari complessivamente ad € 8.877,63.

Il totale del passivo è pari, complessivamente, ad euro 107.057,62.

Per quanto riguarda l'attivo, si legge nella medesima relazione particolareggiata, che:

"Il Sig. LLIUYA MINAYA JUAN MOISES è titolare di diritti di proprietà per 1/1 degli immobili in Castel Ritaldi, Via Galileo Galilei n. 6 così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Castel Ritaldi: - Foglio 17 Part. 273 Sub. 27 Cat. A/3 (appartamento) - Foglio 17 Part. 273 Sub. 24 Cat. C/6 (garage). Il Debitore ha conferito incarico al Geom. Andrea Federici, iscritto all'albo dei Geometri della provincia di Perugia al numero 3760, di effettuare la "Relazione di stima" al fine di determinare il più probabile valore di mercato del compendio immobiliare sito in Castel Ritaldi, Via Galileo Galilei n. 6 Nella relazione di stima (ALL. 14), il Geom. Federici il più probabile valore di mercato del complesso immobiliare in € 35.000,00 (trentacinquemila/00).

Il Tribunale di Spoleto - Sezione Immobiliare in data 19.07.2023 ha certificato che a carico di LLIUYA MINAYA JUAN MOISES pende la procedura esecutiva immobiliare RG 77/2023 promossa da OLYMPIA SPV SRL e per essa la mandataria DOVALUE SPA.

Beni mobili registrati

Il Debitore, come da visura effettuata al Pubblico Registro Automobilistico, possiede solo un autoveicolo di modesto valore necessario per recarsi sul posto di lavoro. Per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 9.

Il Tribunale di Spoleto - Sezione Esecuzioni Mobiliari in data 21.06.2023 ha certificato che a carico di LLIUYA MINAYA JUAN MOISES non risultano iscritte procedure esecutive.

Si precisa che l'Debitore non è proprietario, come dichiarato dallo stesso, di beni mobili di valore né titolare di cariche sociali e/o quote di società.

Disponibilità liquide ed eventuali crediti presenti e/o futuri Il signor LLIUYA MINAYA JUAN MOISES come risulta dal riepilogo dei rapporti intrattenuti con gli Istituti di credito trasmesso dall'Agenzia delle Entrate (cfr: Accesso Anagrafe Tributaria: Rapporti Finanziari) è titolare di rapporti che presentano un saldo attivo modestissimo. Per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 9.

Importo mensile messo a disposizione dei creditori.

Il Debitore, come illustrato nel paragrafo 5 della presente relazione, dispone di un'entrata mensile media, riveniente dal contratto di Tempo indeterminato con qualifica operaio - part-Time, presso CASA



ALBERGO MONTELUCO SRL (CF: 03536150547), pari a circa € 1.050,00, che lo stesso metterà a disposizione della procedura, al netto delle spese per il suo mantenimento...”

È pertanto evidente, sulla base del raffronto tra attivo a disposizione ed ammontare dei debiti come ricorra nella fattispecie la situazione di crisi, se non di insolvenza, in capo all'odierno ricorrente.

2.3. Quanto al piano depositato, il debitore intenderebbe mettere a disposizione della procedura una somma complessiva di € 33.840,00, da costituire mediante accantonamento di un importo mensile pari ad € 470,00, per la durata di 72 mesi (6 anni), quale eccedenza dell'importo mensile dello stipendio medio incassato (pari a circa 1.080,00 euro mensili) ed al netto delle spese di mantenimento, quantificate in circa euro 700,00 (con specifica nel ricorso e nella relazione particolareggiata e raffronto, in termini negativi, con il fabbisogno medio stimato ed indicato in circa 780,00 euro).

E' precisato in atti, come il valore dello stipendio medio mensile debba ritenersi al netto delle voci non ricorrenti, quali premio di risultato, straordinari, ecc. e come lo stesso non tenga conto della somma pignorata da COMPASS SPA di circa € 279,94 mensili, domandandosi al Tribunale di disporre la cessazione dello storno dello stipendio a seguito della eventuale omologa del piano.

Il piano proposto prevede nell'arco di 6 anni:

- 1) il pagamento integrale dell'acconto del 50% del compenso OCC per complessivi € 2.535,61 e del compenso del legale del Debitore Avv. Marco Barbatelli per complessivi € 3.806,40, entro il termine di 12 mesi circa a partire dal mese successivo al decreto di omologa del Piano;
- 2) il pagamento dei creditori privilegiati per complessivi € 20.776,50; al creditore assistito da garanzia ipotecaria (UNICREDIT SPA) la somma di € 20.000,00, valore ipotizzato come maggiore rispetto al realizzo dei beni con l'alternativa liquidatoria, per quanto sarà di seguito chiarito, integrale soddisfo per l'Agenzia delle Entrate € 776,50, entro i primi 4 anni a partire dal mese successivo al decreto di omologa del Piano;
- 3) il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 4,762% per un importo complessivo di € 3.685,81, da effettuarsi successivamente ai pagamenti indicati nei punti precedenti e, comunque, entro il sesto anno dalla data di omologa del Piano;
- 4) il pagamento integrale del saldo compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi per complessivi € 2.535,62 al termine dell'esecuzione integrale del piano salvo diversa liquidazione del compenso ex art. 71 co. 4 CCI.

Si precisa ancora nella relazione particolareggiata che, qualora al termine della procedura residuerà attivo accantonato nel Fondo spese della procedura stanziato in euro 500,00, lo stesso verrà distribuito ai creditori secondo l'ordine di privilegio.

Relativamente alla fattibilità del piano, la stessa si ricava dalla considerazione per la quale il ricorrente, di anni 60, risulta titolare di reddito mensile derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa sopra indicata a tempo indeterminato e dunque può ragionevolmente contare sulle entrate derivanti dalla medesima attività retribuita.

Circa la convenienza del proposto piano rispetto alla alternativa liquidatoria – pure riscontrandosi, sul punto, l'assenza di osservazioni da parte dei creditori – si premette nel ricorso come il valore



dell'immobile di proprietà del ricorrente sia stato stimato, nella perizia del geom. Federici allegata, nel valore di euro 35.000,00.

Ne consegue come la valutazione positiva della convenienza della proposta di piano di ristrutturazione in oggetto rispetto all'alternativa liquidatoria, si fonda sulla possibilità di presentare un'offerta minima inferiore di almeno $\frac{1}{4}$ (75%) al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita, pari ad euro 26.250,00, evidenziandosi altresì come dalla somma eventualmente ricavata dalla vendita, in sede di prima asta, dell'immobile di proprietà del debitore, detratte le spese di procedura di natura prededucibile, stimate in circa 10.000,00 euro, si andrebbe a soddisfare unicamente il creditore ipotecario per un importo già inferiore a quanto proposto con il piano di ristrutturazione dei debiti; il tutto, senza alcuna percentuale di soddisfazione per il ceto creditorio di rango inferiore, privilegiato e chirografario, ai quali ultimi viene assicurata con il presente, quantomeno, una percentuale di pagamento pari al 4,76%.

Considerata la prevista durata del piano, pare ancora opportuno evidenziare come la Suprema Corte abbia chiarito che è *"...omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)"* - cfr. Cass. N. 27544 del 2019

E così, sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario). Cfr. Cass. N. 17391 del 2020).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore - cfr. Cass. N. 17834 del 2019.



Forme di volontà che nessuno dei creditori della ricorrente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano.

Il giudizio in relazione alla durata del piano si intreccia poi, inevitabilmente, con quello relativo alla fattibilità dello stesso.

Deve allora ribadirsi come il ricorrente, non avendo altre disponibilità economiche se non quelle enunciate nel piano, non possa che offrire ai creditori, quale unica garanzia, un effettivo equilibrio tra entrate ed uscite per la durata prevista, al netto delle esigenze minime di vita per il proprio sostentamento e quello dei figli verso i quali è obbligato al mantenimento.

In tale prospettiva, si rileva come il sacrificio imposto al creditore è inferiore a quello che deriverebbe dall'esperimento di iniziative esecutivi individuali, risultando conforme alla finalità della legge con lo scopo di consentire al debitore di uscire dalla crisi senza il rischio di cadere nell'usura (così condivisibilmente Tribunale di Verona, decreto del 20.07.2016, reperibile nelle più comuni banche dati).

Recependo le suddette argomentazioni si ritiene in conclusione come il piano proposto sia fattibile e maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

3. In data 14.11.2023, il professionista nominato in luogo di OCC ha trasmesso documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione ai creditori del ricorrente, specificando come tutti abbiano ricevuto la predetta e che nessuno abbia trasmesso osservazioni.

Per la precisione, tuttavia, deve darsi atto che in data 30.10.2023, il creditore KRUK ITALIA SRL, ha trasmesso comunicazione via PEC all'indirizzo del procedimento, precisando che il residuo del credito vantato non ammonta ad € 13.695,72, essendo invece pari ad € 13.129,15, in quanto accreditate, dalla data della nota di precisazione del credito alla data della missiva, le somme di € 279,94 e di € 286,63 (cfr: ALL. 2 alla relazione del 14.11.2023).

Si legge allora nella summenzionata relazione, al riguardo, come relativamente alla percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, come prevista dalla proposta di piano del 28.09.2023 presentata, l'eventuale modifica del totale passivo, determinerebbe una variazione migliorativa del soddisfacimento, passando da 4,762% (indicato a pag. 12 della proposta) ad 4,794%, come di seguito illustrato, riducendosi altresì il passivo generale da euro 107.057,62 ad € 106.491,05.

4. In relazione, infine, alla possibilità di disporre la cessazione delle detrazioni mensili sullo stipendio del ricorrente derivanti dalla procedura esecutiva mobiliare conclusasi nei suoi confronti dalla quale deriva il pignoramento di parte dello stipendio, come sopra evidenziato, si osserva quanto segue.

Valgono, invero, ad avviso di chi scrive le medesime considerazioni relative alla possibilità di disporre nel piano la falcidia della cessione del quinto dello stipendio, evidenziandosi come già l'art. 4-ter comma 1, lettera d), del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 avesse inserito nell'art. 8 della legge 3/2012 il nuovo comma 1-bis, il quale dispone(va) che: *“la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo.”*



L'art. 67, terzo comma, del CCII prevede, con analogo tenore letterale che: *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4..”*

La disposizione in esame è sicuramente espressione di un principio generale, già disposto dall'art. 42, comma 2, 1. fall. secondo il quale sono ricompresi nel fallimento i beni che pervengono al fallito durante la procedura.

Il condivisibile ragionamento sotteso a tali considerazioni è il seguente: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale, ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima.

Ad identiche conclusioni si ritiene possa addivenirsi, anche nella ipotesi in cui il prelievo in questione non avvenga per effetto della volontaria cessione, in esecuzione di procedura individuale e coattiva intrapresa nei confronti del debitore anche se conclusasi prima dell'odierno ricorso.

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 6.10.2022, interamente recepita e richiamata da questo Giudice, ha in particolare evidenziato -sia pure con diretto riferimento alla procedura di liquidazione controllata, ma con considerazioni utili anche in questa sede- come *“analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente, le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.*

Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 C.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori”.

In accoglimento della specifica richiesta del ricorrente dovrà dunque espressamente disporsi la cessazione di tale prelievo “coattivo” dallo stipendio mensile dal medesimo percepito.

5. Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano.



P.Q.M.

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dal ricorrente **LLIUYA MINAYA JUAN MOISES** (C.F LLY JMS 63P23 Z611Z), nato a Lima in Perù il 23.09.1963, residente in Castel Ritaldi (PG), Via Galileo Galilei n° 6/B, con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Michela Frenguelli;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore e che quelle iniziate siano sospese;

DISPONE, in particolare, la cessazione del prelievo del quinto dello stipendio del ricorrente, per circa 279,94 euro mensili disposto in favore di COMPASS SPA per le causali di cui in motivazione;

DISPONE il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale, depurato dalle parti contenenti informazioni relative a dati sensibili della ricorrente e del suo nucleo familiare, nel rispetto della normativa sulla privacy;

AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Spoleto, 17.11.2023

IL GIUDICE
Dott.ssa Sara Trabalza

